



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**EP FIUME SANTO S.p.A.**  
**Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS)**

**PARERE ISTRUTTORIO**

**EP FIUME SANTO S.p.A.**  
**Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS)**

*ID 80/11316*

*Procedimento di riesame del DM n. 85 del 22/04/2020 per la proroga del termine di adeguamento alle BAT Conclusions a causa della pandemia da COVID-19*

Gestore	<b>EP Fiume Santo S.p.A.</b>
Località	Fiume Santo (SS)
Gruppo Istruttore	Antonio Fardelli (Referente)
	David Roettgen
	Giovanni Anselmo
	Daniela Manca – Regione Sardegna
	Antonio Zara – Provincia di Sassari
	Fabio Mura – Comune di Porto Torres
Data	Deborah Manca – Comune di Sassari
	<b>20/04/2021</b>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**EP FIUME SANTO S.p.A.**  
**Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS)**

## **Indice**

1.	DEFINIZIONI .....	3
2.	INTRODUZIONE .....	6
2.1	Atti presupposti .....	6
2.2	Atti normativi .....	6
2.3	Atti ed attività istruttorie .....	8
3.	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO .....	9
4.	TARIFFA ISTRUTTORIA .....	9
5.	CONCLUSIONI .....	10



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**EP FIUME SANTO S.p.A.**  
**Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS)**

## 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero della transizione ecologica (MiTE), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS).
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Sardegna.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Gestore</b>	EP Fiume Santo S.p.A., indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**EP FIUME SANTO S.p.A.**  
**Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS)**

<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</li><li>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</li><li>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</li></ol>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**EP FIUME SANTO S.p.A.**  
**Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS)**

<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS) e sono pubblicati sul sito <a href="https://va.minambiente.it/it-IT">https://va.minambiente.it/it-IT</a>, al fine della consultazione del pubblico.</p>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**EP FIUME SANTO S.p.A.**  
**Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS)**

## 2. INTRODUZIONE

### 2.1 Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM 85 del 22/04/2020 di riesame complessivo della precedente AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica di Fiume Santo della società EP Fiume Santo S.p.A.
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/033/12 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione Istruttoria IPPC.
visto	Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Ambientale Integrata – IPPC, ex art. 10, comma 3 del DPR 90/2007.</i>
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC prot. CIPPC/453 del 10/03/2021, che assegna l'istruttoria al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none"><li>– Dott. Antonio Fardelli (Referente del Gruppo Istruttore)</li><li>– Avv. David Roettgen</li><li>– Ing. Giovanni Anselmo</li></ul>
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna Dott. Antonio Zara – Provincia di Sassari Ing. Fabio Mura – Comune di Porto Torres Ing. Deborah Manca – Comune di Sassari

### 2.2 Atti normativi

Visto	il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte seconda concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none"><li>– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente</li><li>– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li></ul>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**EP FIUME SANTO S.p.A.**  
**Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS)**

	<ul style="list-style-type: none"><li>– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>– deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.</li></ul>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”.</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”.</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”.</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”.</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i> <i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i> <i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è</i>





**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**EP FIUME SANTO S.p.A.**  
**Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS)**

	<i>ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”.</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente”.</i>
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'Autorità Competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale.
visto	l'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

### **2.3 Atti ed attività istruttorie**

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM 85 del 22/04/2020 di riesame complessivo della precedente AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica di Fiume Santo della società EP Fiume Santo S.p.A.;
vista	la nota prot. 145 del 15/02/2021, acquisita al prot. MATTM/16673 del 17/02/2021, con la quale il Gestore ha trasmesso istanza per il riesame del DM n. 85 del 22/04/2020 per la proroga del termine di adeguamento alle BAT Conclusions a causa della pandemia da COVID-19;
vista	la nota prot. MATTM/21776 del 3/03/2021 con cui l'Autorità Competente ha avviato il procedimento istruttorio di riesame dell'AIA identificandolo con ID 80/11316;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
verificata	la congruità della tariffa versata dal Gestore;
vista	l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 12/04/2021, acquisita al prot. CIPPC/686 del 16/04/2021 con allegati i riscontri dell'approvazione del PIC.





**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**EP FIUME SANTO S.p.A.**  
**Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS)**

### **3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere eventualmente adeguato da parte di ISPRA coerentemente con il presente parere.

### **4. TARIFFA ISTRUTTORIA**

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria, ai sensi del D.M. n. 58 del 6/03/2017, che si ritiene congrua.



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**EP FIUME SANTO S.p.A.**  
**Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS)**

## 5. CONCLUSIONI

- ❖ Il Gestore con nota prot. 869 del 3/11/2020 ha dato comunicazione a Terna S.p.A. relativamente alle fermate programmate per manutenzione straordinaria dei gruppi GR3 e GR4. Durante tali fermate il Gestore ha pianificato l'installazione dei componenti necessari all'adeguamento dell'impianto alle BAT Conclusions, e pertanto ha richiesto, in via cautelativa, a Terna S.p.A. di posticipare tali fermate, come di seguito riportato:
  - **GR4** dal periodo 9 novembre 2020 – 31 gennaio 2021 al periodo 5 aprile – 27 giugno 2021
  - **GR3** dal periodo 5 aprile – 27 giugno 2021 al mese di agosto 2021
- ❖ A tale richiesta Terna S.p.A. ha risposto con nota prot. 71517 del 6/11/2020 ritenendo accettabile una riprogrammazione delle indisponibilità nei periodi di allocazione:
  - **GR4** dal 10 maggio 2021 al 1 agosto 2021 per una durata di 84 giorni
  - **GR3** dal 9 agosto 2021 al 31 ottobre 2021 per una durata di 84 giorni
- ❖ Il Gestore con nota prot. 145 del 15/02/2021, acquisita dal Ministero dell'ambiente con prot. MATTM/16673 del 17/02/2021, ha presentato istanza di riesame del DM n. 85 del 22/04/2020 chiedendo la proroga del termine di adeguamento alle BAT Conclusions a causa della pandemia da COVID-19 comunicando che le fermate sono così riprogrammate:
  - **GR4** dal 10 maggio 2021 al 1 agosto 2021
  - **GR3** dal 16 agosto 2021 al 31 ottobre 2021

*“Pertanto, si chiede a codesto Spett.le Ministero una proroga del termine per l'adeguamento alle BAT Conclusions commisurata alla concreta evoluzione della pandemia in corso e ai rischi suddetti di potenziali ritardi del gruppo 4 e comunque non inferiore a 3 mesi, segnalando fin da ora la necessità per la scrivente, al fine di poter adeguatamente programmare le proprie attività, di ricevere un vostro riscontro appena possibile. Nel caso di accettazione di tale richiesta, la fermata del Gruppo 3 potrebbe essere avviata, previo consenso di Terna, entro la metà del mese di novembre 2021.”*

**TUTTO CIÒ PREMESSO IL GRUPPO ISTRUTTORE**  
**RITIENE CHE**

preso atto della essenzialità per la Sicurezza del Sistema Elettrico dichiarato da Terna S.p.A. e delle motivazioni riportate nell'istanza del Gestore ci siano i prerequisiti per la concessione della limitata proroga temporale di tre mesi (dal 18 agosto 2021 al 18 novembre 2021) per l'adeguamento del **GR4** e del **GR3** alle BAT Conclusions nel rispetto della seguente prescrizione:

**1.** Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo la data della fermata e del successivo ri-avviamento dei gruppi **GR4** e **GR3**, nonché i periodi nei quali si terranno gli eventuali test di funzionamento. È tenuto altresì a comunicare eventuali discostamenti dai VLE prescritti nell'AIA a partire dal 18 agosto 2021 all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo ai soli fini di monitoraggio conoscitivo. Il Gestore dovrà comunque garantire entro il **18 novembre 2021** il rispetto di tutte le prescrizioni e dei VLE previsti nel DM n. 85 del 22/04/2020.